

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 58 del 12 dicembre 1978, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 431 della medesima legge.

**Legge Regionale 5 dicembre 1978, n. 57.**

**« Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Il II comma dell' art. 41 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, è così modificato:

«La Commissione paritetica è composta:

- 1) dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, che la presiede;
- 2) da un Consigliere regionale per ciascuna delle forze politiche presenti in Consiglio o designati dalle medesime;
- 3) da un numero di membri designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e scelti tra il personale della Regione pari a quello di cui al punto 2.

Gli Assessori regionali non possono far parte della rappresentanza di cui al punto 2)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 5 dicembre 1978

Russo